

STATUTO

Articolo 1: COSTITUZIONE

E' costituita, con sede legale a Trento in Piazzetta Leonardo Da Vinci n.2, l'Associazione di associazioni denominata "Non Profit Network " (ente gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, ex art. 15 legge 266/91).

Ogni eventuale variazione della sede legale sarà determinata con esclusiva delibera del Consiglio Direttivo. La Non Profit Network è un'Associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato.

Per il suo funzionamento la Non Profit Network promuove l'impegno volontario, sia nazionale che internazionale, da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale ispirandosi alla Legge n. 266/91, oltreché alle norme del codice civile.

Articolo 2: FINALITA' E ATTIVITA'

La Non Profit Network ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale nei settori del sostegno e della qualificazione del volontariato in provincia di Trento, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi. A tal fine l'Associazione, nel rispetto della Legge n. 266 del 1991 e del D.M. 8 ottobre 1997, erogherà le proprie prestazioni sotto forma di servizi gratuiti a favore delle Associazioni di volontariato della provincia di Trento, iscritte e non iscritte nei registri provinciali di appartenenza. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

appronta strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

offre consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

assume iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

offre informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Inoltre, per poter perseguire pienamente le finalità statuarie, il Non Profit Network potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. In particolare, l'Associazione potrà adire a fonti contributive di carattere europeo, nazionale e locale, oltreché realizzare attività, anche di natura economica, in esclusivo perseguimento delle finalità enunciate nel presente statuto.

L'Associazione potrà, altresì, attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Articolo 3: SOCI

Sono soci della Non Profit Network tutti gli iscritti nel libro dei Soci.

In qualità di soci possono aderire alla Non Profit Network le Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, operanti sul territorio provinciale, nonché gli Enti privati non profit operanti negli ambiti della solidarietà e della utilità sociale e gli Enti pubblici locali.

In particolare, le condizioni e i limiti di percentuale di adesione, previsti per le Organizzazioni di volontariato e per le altre tipologie di Enti privati non profit e locali, sono rimesse alle disposizioni regolamentari.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo che si esprime nella prima riunione utile.

In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea.

E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le eventuali quote e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per cessata attività o per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata qualora il socio abbia agito in modo contrario ai principi del presente statuto o comunque in modo lesivo del buon nome dell'Associazione. L'esclusione è, altresì, deliberata in tutti i casi in cui il socio abbia perduto i requisiti tipologici che originariamente ne avevano legittimato l'adesione.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

I soci hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma, all'approvazione del bilancio consuntivo e alla ratifica del bilancio preventivo della Non Profit Network nei modi previsti dal presente Statuto;
- partecipare alle riunioni assembleari, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;
- essere informati circa tutte le attività poste in essere dall'Associazione.

Sono tenuti a osservare il presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi.

Ogni associazione o ente che aderisce alla Non Profit Network mantiene piena autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle proprie finalità e attività.

Articolo 4: ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Articolo 5: ATTIVITA' DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. L'Associazione può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, escludendo il ricorso a propri associati.

Articolo 6: ORGANI SOCIALI

Sono organi della Non Profit Network

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 7: ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della Non Profit Network ed è composta dai soci iscritti nel libro dei Soci, rappresentati da un delegato per ogni associato.

All'inizio della seduta provvede a nominare il suo Presidente ed il Segretario verbalizzante. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Non Profit Network almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e la ratifica del bilancio preventivo, nonché l'approvazione del programma generale di attività per l'anno successivo; l'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere, inoltre, richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria e la sua conduzione spetta al Presidente della stessa Assemblea. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, o la rappresentanza, di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno successivo, è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, competente sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Assemblea, delibera secondo i quorum previsti dagli articoli 12 e 13 del presente statuto.

E' ammessa una delega per avente diritto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate a mezzo di comunicazione scritta inviata a ciascun socio per raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima indicante la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'eventuale documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei soci almeno cinque giorni prima.

Alla fine di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della riunione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio consuntivo e ratificare il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- approvare il programma generale annuale di attività della NON PROFIT NETWORK, ad essa proposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 di ottobre;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sull'esclusione di soci;
- esaminare e decidere eventuali ricorsi;
- approvare i regolamenti attuativi del presente statuto;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approvare la Carta dei Servizi sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento della Non Profit Network.

Articolo 8: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da sei a dodici, comunque in numero pari, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Le condizioni e i limiti di percentuale di composizione del Consiglio Direttivo, previsti per i rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato e delle altre tipologie di Enti privati non profit e di Enti locali, sono rimesse alle disposizioni regolamentari.

Ad essi si aggiungerà il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del DM 8/10/97.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede e ne gestisce la conduzione.

Si riunisce almeno 2 volte l'anno per predisporre il bilancio consuntivo e approvare il bilancio preventivo e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. I sostituti eletti dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo al quale sono subentrati.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di comunicazione scritta inviata per posta ordinaria, per fax o posta elettronica a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'eventuale documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei membri almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione che, in base al presente Statuto e in base alla legge, non siano di competenza di altri organi.

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto; può, altresì, delegare specifiche mansioni ad un Comitato Esecutivo, costituito da un numero limitato dei suoi membri, allo scopo di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento di compiti contestuali e temporanei.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Alla fine di ogni riunione verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e successivamente inviato, per conoscenza, al Comitato di Gestione.

Nelle riunioni i punti posti all'ordine del giorno verranno trattati nello stesso ordine in cui sono stati indicati nella convocazione.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente al suo interno;
- propone il programma generale annuale di attività, da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- programma e realizza eventi annuali di consultazione e di partecipazione degli ambiti territoriali previsti dal regolamento;
- redige ed approva il bilancio preventivo in relazione al programma generale di attività e in funzione delle risorse disponibili, in tempo utile per la ratifica assembleare;
- adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del programma generale di attività e alla gestione e al funzionamento della Non Profit Network
- discute e propone i regolamenti per il funzionamento della Non Profit Network e degli organi sociali;
- convoca, mediante il Presidente, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- redige il bilancio consuntivo entro il 31 marzo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- effettua le variazioni al bilancio preventivo in tempo utile per sottoporle alla ratifica assembleare;
- delibera sulle domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Predispone e delibera sulla Carta dei Servizi, da sottoporre ad approvazione assembleare;
- Nomina la Commissione Verifica Poteri di cui all'articolo 7 del Regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di consigliere è gratuita. Sono previsti rimborsi delle spese vive sostenute e documentate e delle indennità chilometriche.

Articolo 9: IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Non Profit Network di fronte a terzi e in giudizio; egli convoca, conduce e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento dichiarato del Presidente, la funzione è assunta dal Vice Presidente.

Articolo 10: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, secondo quanto disposto dall' art. 2 comma 6 lettera d) del DM 8/10/91.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di: esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale e controllare l'andamento amministrativo della Non Profit Network, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo. La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Non Profit Network.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare senza diritto di voto.

Articolo 11: BILANCIO E PATRIMONIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'Associazione si compone del rendiconto economico e finanziario.

Il patrimonio è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

le eccedenze degli esercizi annuali, autorizzate dal CO.GE.VO. per ciò che attiene al Fondo Speciale per il Volontariato;

erogazioni, donazioni e lasciti;

Le fonti di finanziamento del Non Profit Network sono:

i fondi speciali presso le Regioni di cui alla Legge n. 266/91 art. 15 e al D.M.21/11/91 art. 2.

i contributi pubblici e dei privati;

la gestione economica del patrimonio;

eventuali proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 12: MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei soci all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Le deliberazioni assembleari vengono adottate, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentanti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza o rappresentanza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti o rappresentanti.

Articolo 13: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Non Profit Network viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di tre quarti degli associati presenti o rappresentati. In tal caso il patrimonio della Non Profit Network, dedotte le passività e i residui del Fondo Speciale per il Volontariato, sarà devoluto ad altra Associazione di volontariato che persegue analoga finalità e comunque ai fini di utilità sociale.

Articolo 14: NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme della L. n. 266/91, del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia, nonché le Linee Guida del Co.Ge.Vo.

Il funzionamento degli organi ed i criteri relativi alle votazioni saranno disciplinati dall'apposito regolamento da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.

Sarà inoltre adottato apposito disciplinare in tema di organizzazione del personale e/o collaboratori.